

# Fuori campo IVA la cessione dei padiglioni di EXPO

L'operazione non rileva per Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali se afferente alla sfera istituzionale

/ **Simonetta LA GRUTTA**

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 di ieri, ha fornito istruzioni in merito al regime fiscale applicabile alle operazioni connesse allo **smantellamento dei padiglioni espositivi** realizzati dai Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali a EXPO Milano 2015.

Detti Partecipanti, conclusasi l'esposizione universale, sono infatti tenuti a restituire i lotti a loro assegnati, dopo averli rimessi in pristino in buone condizioni; in concomitanza delle attività di smantellamento, alcuni degli operatori interessati hanno manifestato l'**intenzione di cedere**, gratuitamente o a titolo oneroso, i padiglioni, una volta smontati, come pure il loro contenuto e altri beni di diversa natura utilizzati durante la manifestazione (cibi, gadget, ecc.).

Viene preliminarmente chiarito che la cessione da parte dei Partecipanti Ufficiali di detti beni può avere effetti sul **regime applicato** all'atto dell'acquisto o dell'importazione.

In particolare:

- qualora siano oggetto di cessione beni acquistati in regime di esenzione IVA o importati in regime di esenzione IVA e con pagamento dei dazi doganali, resta fermo il regime di esenzione IVA;

- qualora siano oggetto di cessione domestica o comunitaria beni importati in regime di ammissione temporanea in esenzione da IVA e dazi, resta fermo il regime di esenzione IVA e dovrà procedersi al pagamento dei dazi.

Per ciò che attiene al regime fiscale da applicare alle **cessioni domestiche del padiglione** e di altri beni, queste assumono rilevanza ai fini IVA solo se i beni sono riconducibili alla sfera commerciale del Partecipante Ufficiale e non anche se si riferiscono alla sfera istituzionale; ciò vale anche se il cedente è titolare di partita IVA.

In un'ottica di semplificazione, possono considerarsi effettuate nell'ambito della **sfera istituzionale** le cessioni di beni mobili legittimamente acquistati in regime di non imponibilità (*ex art. 10, comma 5 dell'Accordo BIE*). In tal caso, dunque, il Partecipante Ufficiale non è tenuto ad alcun adempimento IVA.

L'atto di cessione – per le vendite a titolo oneroso – se redatto in forma scritta è soggetto alla **registrazione in termine fisso** con applicazione dell'imposta di registro in misura del 3%; diversamente, se perfezionato verbalmente o per corrispondenza è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le cessioni gratuite sono soggette ad **imposta sulle donazioni**, salvo non siano effettuate nei confronti dello Stato, di

particolari enti pubblici e fondazioni, di ONLUS e degli altri soggetti elencati all'art. 3 comma 1 e all'art. 4 del DLgs. n. 346/90. Infine, dette cessioni non rilevano ai fini delle imposte sul reddito, *ex art. 10, comma 1 dell'Accordo BIE*.

Analogamente, le cessioni di beni effettuate dai **Partecipanti non Ufficiali** rilevano solo se afferenti alla sfera commerciale. In tal caso, qualora la cessione sia effettuata a titolo gratuito nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, ecc. o nei confronti di ONLUS, l'operazione è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 12 del DPR 633/72 – con i relativi impatti sulla rettifica del diritto alla detrazione dell'imposta – purché si rispettino i seguenti **adempimenti**, che considerato il contesto sono stati semplificati:

- il cedente faccia pervenire alla Direzione Provinciale II di Milano comunicazione scritta contenente i dettagli del trasporto (data, ora e luogo d'inizio, destinazione finale, valore dei beni ceduti sulla base del prezzo di acquisto); tale comunicazione è facoltativa per le cessioni di valore complessivo inferiore a 5.164,57 euro;

- sia emesso documento di trasporto o di consegna, progressivamente numerato;

- l'ente beneficiario attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.

Per le **cessioni a titolo oneroso** è dovuta l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro, sia se l'atto è formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso, sia se formato per scrittura privata non autenticata contenente solo disposizioni rientranti in campo IVA, soggetto a registrazione in caso d'uso.

Anche per i Partecipanti non Ufficiali le cessioni di cui trattasi non rilevano ai fini delle imposte sul reddito.

Da ultimo, la circolare chiarisce che le **prestazioni di servizi** relativi allo smontaggio e smantellamento del padiglione hanno natura di prestazioni relative ad attività fieristica e di esposizione e, come tali rientrano nelle previsioni dell'art. 7-ter del DPR 633/72 (si veda la circ. n. 26/2014, punti 7 e 7.1). Se territorialmente rilevanti in Italia, i servizi in parola sono riconducibili all'attività di demolizione dei padiglioni di cui al codice ATECO 43.11.00 e, come tali, sono soggetti ad inversione contabile, secondo il disposto dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter del DPR 633/72.